



## COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

Bruxelles, **27 FEB. 2020**  
ENV.E.2/CA/am/CHAP(2018)3725

Gianfranco Ciulli  
Associazione VAS Onlus  
Via delle Fonti 251,  
59100 – Prato (PO)  
ITALIA

E-mail:  
[associazione.vas.onlus@gmail.com](mailto:associazione.vas.onlus@gmail.com)

**Oggetto: Sua comunicazione del 15/11/2018 riguardante il progetto dell'Aeroporto di Firenze**

Gentile Signore,

Mi riferisco alla comunicazione in oggetto, registrata da questi servizi con il riferimento CHAP(2018)3725, con la quale attira l'attenzione della Commissione europea su alcune presunte violazioni della Direttiva VIA, avvenute in relazione al progetto di ampliamento dell'Aeroporto di Firenze.

In particolare, Lei osserva che le variazioni sostanziali che sono state apportate al progetto avrebbero dovuto essere nuovamente portate all'attenzione del pubblico, al fine di permettere a quest'ultimo di presentare osservazioni. Al contrario, il decreto legislativo n. 104/2017 che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/52/UE<sup>1</sup>, non avrebbe correttamente recepito il testo della direttiva, consentendo alle Autorità competenti, qualora ritengano che le modifiche o le integrazioni non siano sostanziali, di non sottoporle nuovamente al pubblico. In effetti, l'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, introduce un elemento di discrezionalità, stabilendo che *“l'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone (...) che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico”*. Dal momento che tale elemento di discrezionalità non è previsto nella direttiva, si pone un problema di conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva rispetto a quest'ultima. Nella valutazione di conformità recentemente effettuata da questi servizi, tale punto è stato effettivamente sollevato dinanzi alle Autorità italiane.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 124 del 25.4.2014, pagg. 1-18.

Inoltre, Lei segnala un altro aspetto di irregolarità, consistente nell'omissione della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel <sup>2</sup>decreto VIA<sup>3</sup>. Particolarmente grave sarebbe la mancata ottemperanza alle prescrizioni precettive in materia di sicurezza volo.

I servizi della Commissione hanno completato l'esame della Sua denuncia. Fatto salvo l'aspetto di non conformità precedentemente trattato, essa pare riguardare un caso individuale di cattiva applicazione del diritto dell'UE. A tale proposito, poiché si tratta di un progetto specifico da realizzarsi sul territorio italiano, la Commissione considera che lo Stato membro sia in una posizione migliore per valutare la situazione di fatto e intervenire laddove necessario. Infatti, ai sensi del Trattato, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare correttamente il diritto dell'UE. Pertanto, la responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione della direttiva ricade sullo Stato membro che, tra l'altro, deve garantire la qualità degli studi di VIA, cioè assicurare che gli impatti ambientali del progetto siano adeguatamente valutati nel corso della procedura, e altresì garantire che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali sia effettivamente attuata. La direttiva VIA prevede poi che i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla direttiva stessa. Le consigliamo pertanto di avvalersi di questi strumenti per investire le autorità amministrative e/o giudiziarie del problema. Del resto, dalle informazioni a nostra disposizione, risulta che il progetto è stato bloccato a causa del contenzioso amministrativo nazionale in corso.

Per concludere, La informo pertanto che è nostra intenzione procedere all'archiviazione del caso. Se tuttavia disponesse di nuovi elementi che potrebbero indurre a riesaminarlo, La invitiamo a contattarci entro quattro settimane dalla data della presente, trascorso il quale termine la Sua denuncia potrebbe essere archiviata.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti,



Ion Codescu

---

<sup>2</sup> Decreto 0676/2003.